

ACCORDO

di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare della Mongolia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DELLA MONGOLIA,

CONSIDERANDO che la Comunità economica europea, in appresso denominata «Comunità», e la Repubblica popolare della Mongolia, in appresso denominata «Mongolia», desiderano sviluppare, ampliare e approfondire le loro relazioni commerciali ed economiche;

RICONOSCENDO che la Mongolia sta facendo sforzi considerevoli per ristrutturare la sua società e la sua economia al fine di potenziare la democrazia e promuovere il progresso economico e sociale;

CONSAPEVOLI che è possibile instaurare una cooperazione estremamente vasta la quale, nell'interesse di entrambe le parti, dovrebbe includere una gamma completa di attività commerciali, economiche e di sviluppo;

PERSUASI che tale cooperazione debba inserirsi in un contesto concreto, al fine di poter evolvere contemporaneamente allo sviluppo e alle politiche di ciascuna delle parti,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

I vincoli di cooperazione tra la Comunità e la Mongolia e l'intero testo del presente accordo si basano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo cui si ispirano le politiche interna ed estera della Comunità e della Mongolia.

CAPITOLO I

Cooperazione commerciale

Articolo 2

1. Il presente accordo si applica agli scambi di tutti i prodotti originari della Comunità e della Mongolia, fatta eccezione per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

2. Nel quadro delle rispettive legislazioni e normative, e nel rispetto dei principi dell'uguaglianza e dei reciproci vantaggi, le parti contraenti si prodigheranno per sviluppare e ampliare la cooperazione commerciale ed economica.

Articolo 3

1. Le parti contraenti si concedono reciprocamente, nelle loro relazioni commerciali, il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne:

- a) i dazi doganali e gli oneri di qualsiasi tipo applicati o connessi all'importazione, all'esportazione, alla ri-esportazione o al transito dei prodotti, comprese le modalità di riscossione di tali dazi e oneri;
 - b) le modalità e il trasferimento dei pagamenti;
 - c) le normative, le procedure e le formalità in materia di sdoganamento, transito, deposito in magazzino e trasbordo dei prodotti importati o esportati;
 - d) le formalità amministrative per il rilascio delle licenze d'importazione o di esportazione;
 - e) le tasse e gli altri oneri interni che gravano direttamente o indirettamente sui prodotti e sui servizi importati o esportati;
 - f) le leggi, normative e condizioni inerenti alla vendita, all'offerta per la vendita, all'acquisto, al trasporto, alla distribuzione e all'utilizzazione delle merci sul mercato interno.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando si tratta di:
- a) vantaggi concessi da una delle parti contraenti per la creazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio o successivamente a tale creazione;
 - b) vantaggi concessi da una delle parti contraenti ai paesi limitrofi per agevolare il commercio di frontiera;

- c) vantaggi concessi a determinati paesi a norma dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, compresi gli accordi internazionali sui prodotti di base.

Articolo 4

1. Le parti contraenti si impegnano a prendere le misure necessarie per promuovere, nella misura del possibile, lo sviluppo e la diversificazione dei reciproci scambi commerciali, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo.

2. Le parti contraenti decidono di esaminare come sia possibile agevolare il commercio; conformemente alle rispettive legislazioni e nell'ambito delle rispettive politiche, esse studieranno e raccomanderanno misure di promozione commerciale atte a promuovere l'espansione delle importazioni e delle esportazioni.

Articolo 5

1. La Mongolia vigilerà affinché, per le questioni che dipendono da decisioni del suo governo, degli enti governativi o delle imprese di Stato, gli esportatori o i fornitori di beni e di servizi comunitari possano avvalersi, su basi eque e non discriminatorie, delle possibilità di effettuare scambi con la Mongolia. Ciò riguarda specificamente il rilascio delle licenze di importazione e la disponibilità di monete convertibili per le importazioni di origine comunitaria.

2. Dal canto suo, la Comunità si adopererà per una progressiva liberalizzazione delle importazioni provenienti dalla Mongolia. A tal fine, essa si impegna ad abolire, entro il 30 giugno 1992, le restrizioni quantitative sulle importazioni originarie della Mongolia per i prodotti e le regioni della Comunità elencati, per quanto riguarda la Mongolia, nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, come da ultima modifica, fatta eccezione per le restrizioni relative ai prodotti tessili della sezione XI della nomenclatura doganale combinata e per le restrizioni elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, come da ultima modifica, per le regioni della Comunità cui si applicano tali restrizioni.

Articolo 6

1. Le parti contraenti si scambiano informazioni su qualsiasi eventuale problema connesso al loro commercio ed aprono consultazioni amichevoli, nell'intento di promuovere il commercio, al fine di trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente a questi problemi. Ciascuna delle due parti contraenti si astiene dal prendere qualsiasi misura prima delle consultazioni.

2. Tuttavia qualora, eccezionalmente, la situazione non dovesse consentire alcun indugio, ciascuna parte contraente può prendere misure, ma prima deve cercare, nella misura del possibile, di procedere ad una consultazione amichevole.

3. Nell'adottare le misure di cui al paragrafo 2, ciascuna parte contraente cercherà di non compromettere gli obiettivi generali del presente accordo.

Articolo 7

Gli scambi di beni e la fornitura di servizi tra le due parti contraenti avverranno secondo i prezzi e le tariffe di mercato.

Articolo 8

Le parti contraenti convengono che i pagamenti delle transazioni verranno effettuati, conformemente alle rispettive leggi e normative, in monete convertibili.

CAPITOLO II

Cooperazione economica

Articolo 9

Nell'ambito delle rispettive competenze, e in particolare nell'intento di favorire lo sviluppo dell'industria e dell'agricoltura nella Comunità e in Mongolia, di diversificare i vincoli economici, di promuovere il progresso scientifico e tecnologico, di aprire nuove fonti di approvvigionamento e nuovi mercati, di contribuire allo sviluppo delle loro economie e al miglioramento del loro tenore di vita, le parti contraenti convengono di sviluppare la cooperazione economica, in base al principio dell'interesse reciproco, in tutti i settori contemplati dalle rispettive politiche, e in particolare:

- industria e miniere,
- agricoltura e silvicoltura,
- scienza e tecnologia,
- energia,
- telecomunicazioni,
- tutela ambientale,
- turismo,
- proprietà intellettuale e industriale, norme e standard,
- statistiche.

Articolo 10

In funzione delle loro esigenze e dei mezzi a loro disposizione, le parti contraenti promuoveranno i vari aspetti della cooperazione industriale e tecnica, a vantaggio delle rispettive imprese o organizzazioni.

Per realizzare gli obiettivi del presente accordo, le parti contraenti cercheranno di agevolare e promuovere, tra l'altro:

- la coproduzione e le joint ventures,

- lo sfruttamento in comune delle risorse,
- il trasferimento tecnologico,
- la cooperazione tra istituzioni finanziarie,
- le visite, i contatti e le attività di promozione volti a stimolare la cooperazione tra singoli e delegazioni che rappresentano imprese o organismi economici,
- l'organizzazione di seminari e simposi,
- i servizi di consulenza.

Articolo 11

1. Per realizzare gli obiettivi del presente accordo, le parti convengono di promuovere e di incoraggiare gli investimenti di reciproca utilità, conformemente alle rispettive legislazioni, normative e politiche.
2. Le parti si impegnano inoltre a migliorare ulteriormente il clima per gli investimenti, incoraggiando in particolare l'estensione, da parte degli Stati membri della Comunità e della Mongolia, delle intese in materia di promozione e tutela degli investimenti, in base a principi di reciprocità e di equo trattamento.

Articolo 12

Dato il diverso livello di sviluppo delle due parti contraenti, la Comunità estenderà le sue attività di cooperazione finanziaria e tecnica allo sviluppo della Mongolia, nell'ambito dei suoi programmi di aiuti a favore dei paesi in via di sviluppo non associati.

CAPITOLO III

Commissione mista

Articolo 13

1. Nel quadro del presente accordo di cooperazione commerciale ed economica, le parti contraenti istituiscono una commissione mista composta da rappresentanti della Comunità e della Mongolia.
2. La commissione mista è incaricata di:
 - sorvegliare e valutare il funzionamento del presente accordo;
 - tenere sotto controllo l'andamento dei flussi commerciali, nonché l'esecuzione della cooperazione economica e dell'aiuto allo sviluppo;
 - ricercare mezzi appropriati per evitare problemi nei vari settori contemplati dall'accordo;

- individuare misure che possano contribuire allo sviluppo e alla diversificazione della cooperazione commerciale ed economica;
- scambiare opinioni e formulare suggerimenti su tutte le questioni di reciproco interesse inerenti ai settori contemplati dall'accordo.

3. La commissione mista si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Ulan Bator, secondo un ordine del giorno stabilito di comune accordo. Su richiesta di una delle parti contraenti, possono essere indette di comune accordo riunioni straordinarie. La presidenza della commissione mista viene esercitata, a turno, da ciascuna delle due parti contraenti. Qualora le parti lo ritengano necessario, la commissione mista può creare gruppi di lavoro incaricati di coadiuvarla.

La Comunità è rappresentata dalla Commissione, coadiuvata da rappresentanti degli Stati membri, conformemente alle disposizioni del trattato.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 14

Il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità, alle condizioni in esso indicate, e al territorio della Mongolia.

Fatte salve le disposizioni pertinenti dei trattati che istituiscono le Comunità europee, né il presente accordo né qualsiasi azione intrapresa a norma dello stesso compromettono in alcun modo la facoltà, per ciascuno degli Stati membri della Comunità, di avviare attività bilaterali con la Mongolia nell'ambito della cooperazione economica e di concludere, se del caso, nuovi accordi di cooperazione economica con questo paese.

Articolo 15

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche all'uopo necessarie. Esso è concluso per un periodo di cinque anni. L'accordo viene tacitamente rinnovato da un anno all'altro, a condizione che nessuna delle parti contraenti ne notifichi per iscritto la denuncia all'altra parte, sei mesi prima della scadenza.

Le parti contraenti possono tuttavia modificare di concerto l'accordo per tener conto di nuovi sviluppi.